



Prot. n. 365002

Del 22.10.2019

REGIONE CALABRIA
Dipartimento° 14
Urbanistica e Beni Culturali

Il Dirigente Generale

e, p.c.

**Alle Organizzazioni di rappresentanza
delle Associazioni Balneari**

- FIBA

fibcal@tiscali.it
presidente@confesercenticosenza.it
fiba.confesercenticz@libero.it

- SIB

info@sindacatobalneari.it
sindacatobalnearics@gmail.com
sibcos@tiscali.it

- CNA Balneatori

cnabalneatori@cna.it
cnabalneatoricalabria@libero.it
segretaria@cnabalneatori.it

- ASSOBALNEARI Italia

assobalneariitalia@gmail.com

- FEDERBALNEARI Italia

comunicazione@federbalneariroma.it

**Ai Comuni Costieri della Calabria
- Loro Sedi -**

**e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti**

Direzione Marittima di Reggio Cal.
dm.reggio@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di

- Corigliano Calabro

cp-corigliano@pec.mit.gov.it

- Crotone

cp-crotone@pec.mit.gov.it

- Vibo Valentia Marina

cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

- Gioia Tauro

cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it

**Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia del Demanio**

dre_calabria@pce.agenziaedemanio.it

**Alla Direzione Regionale Calabria
dell'Agenzia delle Entrate**

dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Trasmissione via pec

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n° 145. Adempimenti in materia di concessioni demaniali marittime – Disposizioni.

Con Circolare prot. N° 86233 del 28 febbraio 2019 sono state fornite le prime indicazioni sugli adempimenti da osservare da parte dei Comuni costieri, conseguenti alle disposizioni introdotte dalla legge 145/2018 (legge finanziaria 2019) in materia di concessioni demaniali marittime.

Le innovazioni introdotte dalla legge 145/2018 hanno sollevato alcuni dubbi e perplessità di applicazione, per la risoluzione dei quali, già in sede di Tavolo di Conferenza delle Regioni, si è interloquito con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) sin dal mese di gennaio 2019.

Particolare attenzione è stata prestata, peraltro, alla **proroga** delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 1° gennaio 2019 per un periodo di quindici anni, decorrenti dalla medesima data.

Tale disposizione, infatti, ha posto – sin da subito – perplessità in ordine alla sua automaticità di applicazione, in quanto confliggente con la normativa comunitaria in materia di concorrenza e libertà di stabilimento, di cui alla Direttiva n° 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkestein") e all'art. 49 del Trattato TFUE.

Ad oggi il MIT non ha fornito alcun chiarimento e/o indicazione sulla corretta procedura da seguire e sulla legittimità della proroga.

Sulla problematica connessa alla "proroga automatica" delle concessioni è intervenuta, per ultima, la Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale che, con Sentenza n° 489 del 6 marzo 2019, ha ribadito alcuni principi cardine in materia di rinnovi e proroghe automatiche, che si possono così riassumere:

- *"la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace; inoltre, ... **sono soggette a disapplicazione** le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l'art. 117, primo comma, della costituzione, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (Sez. 3, n° 7267 del 09.01.2014; Sez. 3, n° 21281 del 16.03.2018)".*
- **la proroga automatica**, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, viola l'art. 12, par. 1 e 2, della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkestein"), come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 14 luglio 2016.

Ciò premesso, atteso che – a tutt'oggi – nessuna indicazione è pervenuta dal MIT in merito all'applicabilità della proroga delle concessioni demaniali marittime stabilite dalla legge 145/2018; che numerosi Comuni costieri hanno rappresentato l'esigenza di avere chiare indicazioni sulle procedure da seguire, a seguito di specifiche richieste di proroga da parte dei titolari di concessione, e allo scopo di non incorrere, da parte degli enti gestori del demanio marittimo, in responsabilità di tipo penale ed erariale, si fa presente che la disposizione di cui ai commi 682 – 683 – 684 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n° 145, relativa all'estensione di validità di 15 anni delle concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 2019, allo stato possa essere **disapplicata**, limitatamente alla proroga automatica, in quanto in violazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE nonché degli artt. 49, 56 e 106 del TFUE.

Il tutto fino a nuove e/o diverse determinazioni degli Organi Centrali, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

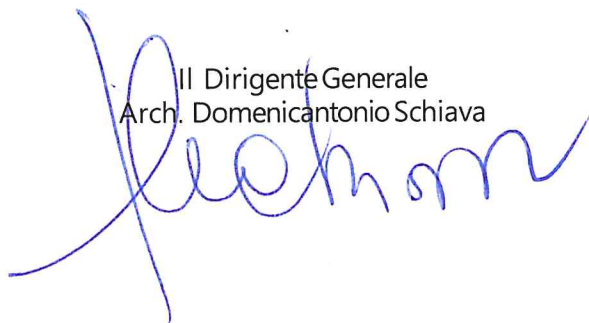
Si allega, per pronta consultazione, la Sentenza n° 489 del 6 marzo 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore 2
Avv. Alessandro Romeo



Il Dirigente Generale
Arch. Domenicantonio Schiava



Il Funzionario
Giancarlo Baldo

